

REGOLAMENTO (CEE) N. 123/93 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1993

relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 100 000 t di orzo, 37 000 t di segala foraggera e 4 700 t di frumento foraggero detenute dall'organismo d'intervento spagnolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che stabilisce le misure particolari di intervento nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90 ⁽⁴⁾, i cereali detenuti dall'organismo di intervento sono messi in vendita mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3043/91 ⁽⁶⁾, stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 100 000 t di orzo, 37 000 t di segala foraggera e 4 700 t di frumento foraggero detenute dall'organismo di intervento spagnolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Articolo 1

L'organismo d'intervento spagnolo indice una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82, per la vendita sul mercato interno di 100 000 t di orzo, 37 000 t di segala foraggera e 4 700 t di frumento foraggero, da esso detenute.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 4 febbraio 1993.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 29 aprile 1993.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento spagnolo:

Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA)
c/Beneficencia 8, Madrid 28004 (télex: 41818, 23427
SENPA E; telefax 52 19 832, 52 24 387).

Articolo 3

L'organismo d'intervento spagnolo comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 288 del 18. 10. 1991, pag. 21.